

Ricorso della Akzo Nobel NV, della Akzo Nobel Nederland BV, della Akzo Nobel Chemicals International BV, della Akzo Nobel Chemicals BV e della Akzo Nobel Functional Chemicals BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 marzo 2005

(Causa T-112/05)

(2005/C 143/70)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 marzo 2005 la Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Chemicals International BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi) e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti C. R. A. Swaak e J. de Gou, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- controllare la legittimità della decisione contestata ai sensi dell'art. 230 CE;
- annullare la decisione contestata ai sensi dell'art. 231 CE;
- condannare la Commissione alle spese sue e a quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 9 dicembre 2004 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — (Caso COMP/E-2/37.533-Cloruro di colina), che ha accertato che le ricorrenti prendevano parte ad un insieme di accordi e di pratiche concertate consistenti nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione del mercato e in azioni concordate contro i concorrenti nel settore del cloruro di colina nel SEE e che ha applicato un'ammenda alle ricorrenti.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003⁽¹⁾ in cui la Commissione attribuiva la responsabilità per la violazione anche alla Akzo Nobel NV, la holding del gruppo Akzo Nobel. Secondo le ricorrenti, la Akzo Nobel NV non aveva un'influenza decisiva sulla politica commerciale delle sue filiali.

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che l'importo dell'ammenda ad esse applicata in solido eccede, per una delle ricorrenti, il limite del 10 % del fatturato. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto limitare la responsabilità individuale di ogni società.

Le ricorrenti, infine, fanno valere una violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo le ricorrenti la Commissione ha basato i suoi accertamenti della responsabilità solidale della Akzo Nobel NV su una tesi erronea e non ha indicato perché ha stabilito la responsabilità solidale per una delle ricorrenti oltre il limite del 10 % del fatturato di quest'ultima.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)

Ricorso del sig. Andreas Rodenbröker e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 marzo 2005

(Causa T-117/05)

(2005/C 143/71)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 9 marzo 2005 il sig. Andreas Rodenbröker, residente in Hövelhof (Germania) e a., rappresentati dall'avv. H. Glatzel, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽¹⁾, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, limitatamente all'inclusione nell'elenco dei seguenti siti:

DE 4117-301 «Sennebäche»

DE 4118-301 «Senne mit Stapellager Senne»

DE 4118-401 «Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald» und

DE 4118-302 «Holter Wald»

nella parte in cui la detta decisione concerne superfici di proprietà dei ricorrenti, o che essi hanno in affitto, o rispetto alle quali essi dispongono della competenza per la pianificazione territoriale;

— condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti sono proprietari di territori che, in forza della decisione impugnata, sono stati inclusi nell'elenco comunitario dei siti di interesse comunitario in virtù della presenza di habitat naturali e specie tutelati ai sensi della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.

I ricorrenti lamentano che:

- la decisione impugnata limita fortemente i loro diritti di proprietà per quanto riguarda la libera disponibilità dei loro terreni;
- tale intervento è illegittimo in quanto ha avuto luogo in violazione dei requisiti formali e a seguito di uno sviamento di potere, dato che i presunti habitat naturali e specie animali tutelati in realtà non sono affatto presenti o, in ogni caso, non lo sono in maniera sufficientemente rappresentativa o con una popolazione di dimensioni sufficienti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.

(¹) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

Ricorso della Borax Europe Ltd contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 marzo 2005

(Causa T-121/05)

(2005/C 143/72)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 marzo 2005, la Borax Europe Ltd, con sede in Guildford (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti D. Vandermeersch e K. Nordlander, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente impugna la decisione con la quale la Commissione nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti e nastri

registrati relativi alla preparazione del 30° adattamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (¹). Più in particolare, l'accesso che la ricorrente ha chiesto alle registrazioni audio o trascrizioni dell'incontro di esperti specializzati nel settore della tossicità riproduttiva nella classificazione dell'acido borico e dei borati.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione e ha violato gli artt. 4, n. 1, lett. b) e 4, n. 3 del regolamento n. 1049/2001 (²). Secondo la ricorrente, la convenuta è incorsa in errore nell'affermare che l'accesso ai documenti avrebbe messo in discussione l'integrità degli esperti consultati e li avrebbe esposti a pressioni esterne. La ricorrente sostiene ancora che la convenuta è incorsa in errore applicando l'eccezione relativa alla protezione della decisione della Commissione di effettuare il procedimento e decidendo che non vi era un pubblico interesse assorbente perché fosse concesso l'accesso ai documenti.

La ricorrente deduce infine la violazione del principio di proporzionalità per il fatto di non aver concesso un accesso parziale alle registrazioni audio.

(¹) GU 196, pag. 1.

(²) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso del sig. Nicola Falcione contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 marzo 2005

(Causa T-132/05)

(2005/C 143/73)

(Lingua processuale: il francese)

Il 16 marzo 2005 il sig. Nicola Falcione, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv. ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.